



Studio Sarragioto

Dottori commercialisti * Revisori Legali

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 14 del 13/12/2018



PRESCRIZIONE ANNUALITA' FISCALI

Riferimenti normativi:

- Art. 43 DPR n. 600/1973
- Art. 57 DPR n. 633/1972
- D. Lgs. 193/2016
- DL 119/2018

Si riepilogano le disposizioni in materia di termini di notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento, alla luce dei recenti interventi di legge e di giurisprudenza.

Per essere validi, entro il prossimo 31/12/2018, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti impositori devono notificare, a pena di decadenza:

- gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2013 (Unico 2014)
- gli avvisi relativi al periodo d'imposta 2012 (Unico 2013), in caso di omessa dichiarazione.

Di seguito si individuano le annualità per le quali la decadenza dell'accertamento si realizza con il 31/12/2018.

1) Termini di accertamento ORDINARI

Ai fini delle imposte dirette e Iva, i termini entro cui l'Ufficio può notificare un avviso di accertamento sono riepilogati nelle seguenti tabelle:

Fino all'esercizio 2015:

IMPOSTE DIRETTE E IVA			
Fino al 2015		4 ANNI	5 ANNI
PERIODO	MOD.UNICO	TERM.ORDINARIO	IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE
2012	2013	31/12/2017	31/12/2018
2013	2014	31/12/2018	31/12/2019
2014	2015	31/12/2019	31/12/2020
2015	2016	31/12/2020	31/12/2021

Dall'esercizio 2016 in poi:

IMPOSTE DIRETTE E IVA			
Dal 2016		5 ANNI	7 ANNI
PERIODO	MOD.REDDITI	TERM.ORDINARIO	IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE
2016	2017	31/12/2022	31/12/2024
2017	2018	31/12/2023	31/12/2025
2018	2019	31/12/2024	31/12/2026
2019	2020	31/12/2025	31/12/2027
2020	2021	31/12/2026	31/12/2028

In caso di **REATI FISCALI** I TERMINI DI DECADENZA SONO RADDOPPIATI. Dunque gli avvisi di accertamento possono essere notificati:

- entro il *31/12 dell'8° anno successivo* a quello di presentazione della dichiarazione;
- entro il *31/12 del 10° anno successivo* a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di omissione o nullità nella presentazione.

Per quanto riguarda la NOTIFICA degli accertamenti e degli atti impositivi, si ricorda che per il:

- **mittente**: la notifica (per il conteggio del termine per la prescrizione) si considera effettuata alla data della spedizione (sia per la spedizione per posta che per la notifica tramite ufficiale giudiziario - Cass. n. 351/2014);
- **destinatario**: il termine iniziale per l'impugnazione decorre dalla data in cui l'atto è stato ricevuto.

2) DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA

Si ricorda che in caso di presentazione di dichiarazione integrativa "a favore" o "a sfavore", i termini di decadenza per l'accertamento di redditi/Iva sono calcolati

- assumendo come riferimento la dichiarazione integrativa → in relazione agli elementi oggetto dell'integrazione;
- utilizzando i termini ordinari → in relazione agli altri componenti di reddito non oggetto di modifica.

Ciò è meglio riassunto nella seguente tabella:

DICH. INTEGRATIVA	DECORRENZA TERMINE PER LA NOTIFICA	INCIDENZA RETTIFICA	DECORRENZA
Dichiarazione integrativa REDDITI, IRAP, MOD. 770 e IVA a favore o a sfavore	della cartella di pagamento in esito al controllo automatizzato/formale (artt. 36-bis e ter Dpr 600/73): data di presentazione della dichiarazione integrativa dell'accertamento : data di presentazione della dichiarazione integrativa	è limitata ai soli elementi oggetto dell'integrazione (*)	Per le integrative: - a sfavore: presentate dal 1/01/2015 - a favore: presentate dal 24/10/2016
* L'accertamento è ammesso per i soli elementi omessi o rettificati nella dichiarazione integrativa.			

3) LIQUIDAZIONI AUTOMATIZZATE E CONTROLLI FORMALI

- Il controllo "automatizzato" (ex art. 36-bis Dpr 600/73): va eseguito entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo;
- il controllo "formale" (ex art. 36-ter Dpr 600/73): va eseguito entro il 31/12 del 2° anno successivo a quello di presentazione.

4) LE CARTELLE DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento viene inviata dall'Agente della riscossione al fine di riscuotere i crediti tributari vantati dai *vari Enti creditori* (es: Agenzia Entrate, INPS, Comune, ecc.). Dal 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Ente Impositore per imposte sui redditi, IVA e IRAP sono "direttamente esecutivi" e, pertanto, non più seguiti dall'iscrizione a ruolo e dalla relativa cartella (art. 29 del D.L. 78/2010). Pertanto, un accertamento emesso ad esempio dall'Agenzia delle Entrate nel 2018 si considera immediatamente esecutivo, ciò significa che è già di per se titolo per la riscossione. Qualora il contribuente non provvedesse al pagamento di quanto dovuto entro i termini, allora l'importo sarà iscritto a ruolo e l'agente della riscossione passerà a porre in essere tutte le azioni per il recupero del credito tributario.

L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al contribuente iscritto a ruolo a pena di decadenza la cartella di pagamento, in seguito ai ruoli ricevuti dall'Ente impositore, come sintetizzato in seguito (art. 25 DPR 602/73):

ARTICOLO 25 DPR 602/73- DISPOSIZIONI PRINCIPALI		
Comma 1	TIPOLOGIA	TERMINE
lett. a)	Attività di liquidazione delle imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alla dichiarazione di cui all' art. 36-bis DPR 600/73	Entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
	Somme dovute per TFR e prestazioni pensionistiche di cui agli artt. 19 e 20 del TUIR	Entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione del 770
lett. b)	Attività di controllo formale della dichiarazione di cui all' art. 36-ter DPR 600/73	Entro il 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
lett. c)	Somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio	Entro il 31/12 del 2° anno successivo a quello in cui l' accertamento è divenuto definitivo

Lo Studio rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.

Arsego, 13 dicembre 2018.

Studio Sarragioto